

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (C.C.E.L.)

(Approvato con deliberazione C.C. 119/1998 e modificato con delibera C.C. n. 69/2000)

Articolo 1

Istituzione

1. È istituita, in attuazione dell'art. 28, comma 2, dello Statuto del Comune, la Consulta Comunale dell'Economia e del Lavoro (C.C.E.L.).

2. Il Presente Regolamento ne disciplina le competenze, la composizione e il funzionamento.

Articolo 2

Competenze

1. La Consulta è strumento di consulenza del Comune ed ha compiti di studio e di programmazione nei settori di propria competenza.

2. Può proporre, al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco, le iniziative ritenute opportune, con l'obbligo, per tali organi, di esame e di risposta scritta entro i trenta giorni successivi.

3: Può richiedere al sindaco ai sensi dell'art. 67, comma 1, dello Statuto, l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di propria proposta di deliberazione; il Sindaco, in tali casi, è tenuto a riunire il Consiglio e ad inserire all'ordine del giorno le proposte di deliberazione presentate

4. Può proporre l'istituzione di un Osservatorio permanente dei problemi dell'Economia e del Lavoro, avvalendosi, se necessario, di specifiche competenze professionali, nelle forme opportune, le risultanze.

5. Può assumere qualunque altra iniziativa ritenuta utile al perseguimento delle finalità attribuite alla Consulta dello Statuto e del presente Regolamento

Articolo 3

Composizione e nomina

1. La Consulta è composta:

- a) da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
- b) da due rappresentanti degli imprenditori, designati dalla Associazione degli Industriali;
- c) da due rappresentanti delle imprese artigiane, designati dalle Associazioni degli Artigiani maggiormente rappresentative;
- d) da due rappresentanti delle imprese commerciali, designati dalle Associazioni del Commercio maggiormente rappresentative;
- e) da un rappresentante per ciascuno degli Istituti di Credito presenti nel Comune e dai medesimi designato;
- f) da tre rappresentanti designati rispettivamente dall'Ordine dei Dott. Commercialisti, nell'Ordine dei Ragionieri e Periti Commerciali e dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- g) da un rappresentante designato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e della massima occupazione;
- h) da due esperti designati dalla Giunta Comunale;
- i) dal Sindaco e da cinque rappresentanti del Consiglio comunale.

2. Il consiglio comunale provvede alla designazione dei propri rappresentanti con voto a scrutinio segreto. Ciascun consigliere può votare per un solo nominativo. Risultano designati coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

3. Effettuate le proprie designazioni ed acquisite, previa richiesta, quelle degli altri soggetti interessati, il Consiglio comunale provvede alla nomina della Consulta, con votazione a scrutinio palese sull'insieme della proposta.

Articolo 3/Bis

Funzionamento

1. In prima convocazione la Consulta è validamente costituita con la maggioranza assoluta dei componenti.

2. In seconda convocazione la Consulta è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

3. Resta salvo che per le competenze di cui all'art. 2, punto 3, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 4

Elezione e compiti del Presidente

1. Nella seduta di insediamento, convocata dal Sindaco, la Consulta provvede ad eleggere, a scrutinio segreto il proprio Presidente, scegliendolo fra i propri componenti, escluso quelli delle lettere h) e i) del precedente articolo 3, comma 1.

2. È eletto Presidente chi abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti della Consulta; se nessuno abbia riportato tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto, nella prima votazione, il maggior numero di voti, dando la precedenza, in caso di parità, il più anziano.

3. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede le riunioni, sottoscrive gli atti di propria competenza, mantiene i rapporti con gli Enti e le Istituzioni, compie tutti gli atti necessari all'espletamento del mandato.

4. La Consulta elegge il Vice Presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 5

Comitato esecutivo

1. La Consulta elegge, su proposta del Presidente, un Comitato esecutivo, che ha il compito di coadiuvare il Presidente nella propria attività e di dare esecuzione alle iniziative programmate dalla Consulta.

2. Il Comitato esecutivo è composto da non più di cinque membri, compreso il Presidente, scelti preferibilmente e per quanto possibile con criteri di rappresentanze delle varie componenti della Consulta.

Articolo 6

Spese

1. Alle spese di funzionamento della Consulta provvede, con proprie deliberazioni, la Giunta comunale.

2. Il mancato finanziamento delle iniziative proposte dalla Consulta deve sempre essere motivato, quand'anche derivante dalla indisponibilità di risorse finanziarie.